

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1321 del 14 MAG 2020

DIREZIONE affari generali

OGGETTO: Cessione del credito pro soluto per spese legali in favore di Amissima S.p.a. – Corte Appello di Catania – Sentenza n. 177/2018 del 12.1.2018, pubblicata il 25.1.2018 – R.G. n. 425/20 [polizza RCT – RCO n. 560120871-11]

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 11 MAG 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione NESSUN ONERE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 14 MAG 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visto il contratto di assicurazione (RCT – RCO) stipulato tra Azienda USL n. 7 di Ragusa (ora Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) e Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.), polizza n. 560120871-11;

Richiamato l'art. 1917 c.c. secondo cui *“nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto [...] Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”*;

Visto l'art. 10 delle Condizioni Generali di assicurazione in base al quale *“la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato o dei danneggiati... [...] Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda”* (c.d. patto di gestione della lite);

Visto l'atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Catania notificato dalla sig.ra M. P. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, alla sig.ra N. B. e al sig. N. F. al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 479/2012 del 24.09.2012;

Richiamata la delibera n. 1755 dell'11.9.2013 con la quale l'ASP di Ragusa disponeva di resistere nel giudizio di cui sopra, affidando il patrocinio all'Avv. Tommaso Berretta del Foro di Ragusa e, in seguito al decesso di quest'ultimo, con delibera n.2419 del 12.10.2017, all'Avv. Santo Spagnolo, entrambi designati da Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.);

Vista la sentenza n. 177/2018 del 12.01.2018, pubblicata il 25.01.2018 con la quale la Corte di Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 425/2013, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra M. P. condannandola alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, liquidate in complessivi Euro 4.600,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;

Rilevato che, pertanto, le spese di lite liquidate a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ammontano a complessivi Euro 6.711,95 accessori inclusi;

Preso atto che il richiamato art. 10 delle Condizioni Generali di assicurazione operanti in caso di sinistro configura un mandato in rem propriam, avendo la Compagnia assunto direttamente il diritto di condurre ed eventualmente transigere la lite;

Rilevato, altresì, che i compensi dell'Avv. Tommaso Berretta nonché dell'Avv. Santo Spagnolo, difensore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nel suindicato procedimento, sono stati direttamente corrisposti dalla Compagnia di Assicurazione senza oneri per l'ASP;

Rilevato che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa non ha assunto né assumerà alcun impegno relativamente ai compensi da corrispondere all'Avv. Santo Spagnolo;

Preso atto che la Compagnia Amissima ha richiesto procedersi alla cessione del credito di lite da parte dell'ASP alla Compagnia predetta che ne curerà il recupero ;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il

servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5 del D.L. n. 201/2013, convertito dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;


Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

DELIBERA


per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- di autorizzare Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) a incassare direttamente, o tramite un legale all'uopo autorizzato, le spese e le competenze di lite liquidate in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nella causa avanti la Corte di Appello di Catania, RG 425/2013, definita con la sentenza n. 177/2018 del 12.01.2018, pubblicata il 25.01.2018 pari al complessivo importo di Euro 6.711,95, accessori inclusi;
- di dare atto che la predetta somma non sarà introitata nel bilancio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in quanto ristoro delle spese di lite assunte e anticipate da Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.) ex art. 10 delle Condizioni Generali di assicurazione operanti in caso di sinistro del contratto di assicurazione n. 560120871-11.
- dare atto che nessun onere è gravato sull'ASP per la gestione della predetta lite stante che tutte le spese legali sono state poste a carico della Compagnia Assicuratrice.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE